



Comune di San Vittore

Cantone dei Grigioni

LEGGE SULL'ENERGIA



I.	DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1	<i>Campo d'applicazione</i>	<i>3</i>
Art. 2	<i>Scopo.....</i>	<i>3</i>
II.	TRIBUTI.....	3
Art. 3	<i>Tassa per l'utilizzo del suolo e del terreno pubblico.....</i>	<i>3</i>
Art. 4	<i>Tassa di concessione.....</i>	<i>3</i>
Art. 5	<i>Tributo d'allacciamento.....</i>	<i>4</i>
III.	DISPOSIZIONI FINALI.....	4
Art. 6	<i>Entrata in vigore</i>	<i>4</i>

Il Comune di San Vittore

visti l'art. 3 cpv. 2 e l'art. 6 della legge sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni ¹⁾, l'art. 39 della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni ²⁾, nonché l'art. 2 cpv. 3 della legge sulle imposte comunali e di culto ³⁾,

decide:

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente legge disciplina i tributi a favore del comune nell'ambito dell'approvvigionamento elettrico, specie una tassa per l'utilizzo del suolo e del terreno pubblico nonché una tassa di concessione ed un tributo d'allacciamento.

Art. 2 Scopo

La presente legge mira a garantire un approvvigionamento elettrico sicuro, economico e sostenibile del territorio comunale.

II. TRIBUTI

Art. 3 Tassa per l'utilizzo del suolo e del terreno pubblico ⁴⁾

Per l'uso speciale del suolo e del terreno pubblico il comune riscuote una tassa a carico dei consumatori finali.

La tassa calcolata sull'energia elettrica prelevata dai consumatori finali per prelievo annuo ammonta a:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| - per i primi 100'000 kWh | 1,2 cts/kWh |
| - da 100'001 a 1'000'000 kWh | 0,5 cts/kWh |
| - oltre 1'000'001 kWh | 0,2 cts/kWh |

La tassa è riscossa presso i consumatori finali per il tramite del gestore di rete, che la riserva al comune.

Art. 4 Tassa di concessione ⁵⁾

Per la delega dell'approvvigionamento elettrico il comune riscuote dal gestore di rete una tassa di concessione.

La tassa calcolata sull'energia elettrica prelevata dai consumatori finali ammonta a:

- | | |
|---|-------------|
| - prelievo annuo sino a 100'000 kWh | 1,2 cts/kWh |
| - prelievo annuo da 100'001 a 1'000'000 kWh | 0,5 cts/kWh |
| - prelievo annuo oltre 1'000'001 kWh | 0,2 cts/kWh |

La tassa è ripercossa sul consumatore finale, conformemente a quanto disposto dal diritto federale.

¹⁾ CSC 812.100

²⁾ CSC 175.050

³⁾ CSC 720.200

⁴⁾ Modificato – Assemblea ordinaria 29.11.2010

⁵⁾ Modificato – Assemblea ordinaria 29.11.2010

Art. 5 Tributo d'allacciamento

Il gestore di rete riscuote dal proprietario un tributo per l'allacciamento alla rete conforme ai principi della copertura di costi e dell'equivalenza nonché alle disposizioni relative della legge federale sull'approvvigionamento elettrico.

Il gestore di rete deve registrare i tributi d'allacciamento in diminuzione dei relativi costi d'investimento.

III. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore con l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale.

*Approvato dall'Assemblea comunale straordinaria del 27 settembre 2010
Modificata dall'Assemblea comunale ordinaria del 29 novembre 2010*